



SENT. NR. 109/2025/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Vittorio RAELI

Presidente

Marco CATALANO

Consigliere relatore

Riccardo PATUMI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46524 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

Associazione LINK 2.0 con sede legale in Bologna, Via Fantoni n. 21,

codice fiscale/partita Iva 03618741205, in persona del suo presidente e

legale rappresentante pro tempore;

COLLINA Federico, nato a Bologna il 1.10.1993 e ivi residente in Via

Firenze n. 3, codice fiscale CLLFRC93R01A944X;

GARGIULO Andrea, nato a Vico Equense (NA) il 27.12.1993, residente

in Casalecchio di Reno (BO), Via Guido Guinizelli n. 4, codice fiscale

GRGNDR93T27L845G;

SENT. NR. 109/2025/R

questi ultimi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giulio Bellasalma e

Chiara Fragomeni ed elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv.

Fragomeni, in Bologna, Via delle Lame n. 58 e ai seguenti indirizzi pec:

avv.chiarafragomeni@pcert.postecert.it, - bellasalmagiulio@pec.buffetti.it ;

PANARO Osvaldo, nato in Argentina il 08.09.1958 e residente in

Bologna, via Baldassarre Carrati n. 23 interno 11, codice fiscale

PNRSLD58P08Z600D, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Foschini,

presso il cui studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/A, e indirizzo di

posta elettronica certificata, paolofoschini@ordineavvocatibopec.it si è

elettivamente domiciliato;

BOLDRINI Giorgia, nata a Bologna il 30.4.1973 e residente in

Valsamoggia (BO) fraz. Monteveglio, via Marzatore n. 25, codice fiscale

BLDGRG73D70A944D, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio

Ferlini, presso il cui studio in San Pietro in Casale (BO), Vicolo del Parco

Nord n.15, e indirizzo di posta elettronica certificata,

maurizio.ferlini@ordineavvocatibopec.it si è elettivamente domiciliata.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione

Giurisdizionale Emilia – Romagna:

voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare Associazione LINK 2.0,

COLLINA Federico, GARGIULO Andrea, in via principale e in solido tra

loro, e PANARO Osvaldo e BOLDRINI Giorgia, in via sussidiaria e parziale

nella misura, rispettivamente di un terzo (PANARO) e di due terzi

(BOLDRINI), al pagamento, in favore del Comune di Bologna, di € 13.000

SENT. NR. 109/2025/R

(euro tredicimila,00) a titolo di risarcimento del danno erariale, ovvero il diverso importo che riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, dalle date di erogazione dei contributi, e interessi legali dalla data della sentenza sino al momento dell'integrale soddisfo dell'obbligo risarcitorio e, in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

COLLINA Federico e GARGIULO Andrea:

- IN VIA PRINCIPALE, rigettare per tutte le ragioni esposte nella presente memoria difensiva la domanda attorea;

- IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME, ridurre gli addebiti a carico dei resistenti.

Con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio.

PANARO Osvaldo:

"Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti adita disporre l'assoluzione del Dott. Panaro, in quanto non si ravvisa alcuna responsabilità amministrativa in capo allo stesso e, comunque, non sussistono i requisiti soggettivi necessari per poter accertare una qualche responsabilità.

In via meramente subordinata e nella denegata ipotesi in cui si ravvisi una qualche responsabilità amministrativa a carico del Dott. Panaro, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte dei Conti ridetermini la quota di responsabilità imputabile al dott. Panaro e alla Boldrini, tenendo conto della marginalità della condotta del dott. Panaro, rispetto alla causazione del danno erariale.

Vinte le spese".

BOLDRINI Giorgia:

Si chiede all'Ecc.ma Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per

SENT. NR. 109/2025/R

l'Emilia-Romagna ogni contraria istanza disattesa e respinta

1. di dichiarare l'erroneità e/o l'infondatezza della domanda della Procura attrice (colpa grave omissiva, pag. 18 citazione), secondo le ragioni in fatto e in diritto esposte, e comunque respingerla in quanto non provata, né in ordine all'an, né in ordine al quantum, né in ordine al nesso causale, mandando assolta da ogni addebito la Giorgia Boldrini, nelle Sue qualità come in atti, per assenza di ogni responsabilità e, conseguenzialmente, per assenza (se e per quanto occorrer possa, anche in concorso commissivo e/o omissivo con altri soggetti, anche non citati, es: Ammirati) di causazione di danno erariale al Comune di Bologna per colpa grave;

2. in via subordinata, in caso di accertamento di danno erariale, di dichiarare la responsabilità dolosa esclusiva dei rappresentanti del LINK, sigg.ri Collina e Gargiulo e della stessa Associazione LINK procedendo all'escussione per l'intero danno accertato a carico di tali soggetti;

3. in via meramente subordinata ed esclusivamente per mero tuziorismo difensivo,

3.1 in caso di denegato accoglimento - nel merito - della domanda di cui al punto 1 (assenza di ogni responsabilità e proscioglimento della Boldrini), e di accertamento di una sua responsabilità a titolo sussidiario, ridurre in modo particolarmente significativo l'ammontare del danno esercitando il potere riduttivo di cui all'art. 52, comma 2, del R.D. n. 1214/1934 sulla base di una valutazione accurata dei fatti, degli eventi, delle condizioni oggettive e soggettive dei ruoli effettivamente svolti nella fattispecie:

i) le false dichiarazioni presentate dai rappresentanti del LINK;

ii) le competenze di legge (ai sensi degli artt. 5 e 6 legge n. 241/90) del

SENT. NR. 109/2025/R

Responsabile del procedimento dott. Panaro fino a tutto il 31.12.2020;

iii) l'iniziativa della Boldrini in merito ai controlli sulle dichiarazioni introdotte dalla stessa per la prima volta;

iv) del comportamento e degli atti dell'Area Risorse Finanziarie del Comune di Bologna/Unità Intermedia delle Entrate per addivenire all'accordo di rateizzazione tra il LINK e il Comune di Bologna per il pagamento del pregresso debito del LINK;

v) del valore in termine di autovincolo della modifica del Regolamento delle Entrate del Comune per il 2022, deliberazione del Consiglio Comunale di Bologna del 23.12.2021 P.G. n. 579529/2021 che introduce a partire dal 1.01.2022 la possibilità di compensazione tra crediti e debiti di qualunque natura;

vi) della condotta specchiata della Boldrini subentrata dall'1.01.2021 al dott. Panaro nella funzione di Direttore di Area e di Responsabile del procedimento;
3.2. una volta ridotto l'addebito a carico della Boldrini, trattandosi di responsabilità sussidiaria, dichiarare che la possibilità di escutere il patrimonio del soggetto agente con colpa grave potrà avvenire solo a seguito di prova dell'infruttuosa escussione del patrimonio di chi ha agito per dolo (beneficium excussionis in executivis).

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale Emilia - Romagna conveniva in giudizio i soggetti in intestazione davanti alla locale sezione esponendo che:

In data 9 marzo 2023 perveniva alla Procura regionale un esposto a

SENT. NR. 109/2025/R

firma di alcuni consiglieri comunali del Comune di Bologna con cui si

segnalava un danno all'erario comunale per effetto di compensazioni -

assentite dagli uffici comunali - di pregressi debiti per tributi locali di

soggetti privati con crediti degli stessi rivenienti dal riconoscimento a

loro vantaggio di contributi pubblici in assenza dei dovuti presupposti.

A seguito di tale esposto la Procura delegava gli approfondimenti

istruttori del caso alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia

Economico-Finanziaria di Bologna, che riferiva con annotazione prot.

n. 0107790/2024 del 26.3.2024 e, per quanto concernente più

specificamente il presente giudizio, con annotazione prot. n.

0170338/2024 del 16.5.2024.

Dagli atti sin qui menzionati emergeva, tra l'altro, quanto segue.

- Contributo Bologna Estate 2020

Con determinazione prot. gen. n. 37366/2020 del 26.01.2020 a firma del

Direttore *pro tempore* del Settore Cultura e Creatività del Comune di

Bologna, PANARO Osvaldo, nel medesimo atto indicato anche quale

responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, veniva

approvato un avviso pubblico per la definizione di proposte

progettuali da inserire nel cartellone *Bologna Estate 2020* relativo alle

iniziative estive promosse e coordinate dal Comune di Bologna;

l'avviso indicava espressamente, tra i requisiti per la partecipazione al

bando, quello del non trovarsi gli interessati in situazione di morosità

nei confronti dell'amministrazione comunale.

In data 4.3.2020 l'Associazione LINK 2.0., nella persona del

responsabile della progettazione culturale, COLLINA Federico,

SENT. NR. 109/2025/R

presentava domanda di partecipazione al predetto bando, dichiarando di aver preso visione dell'avviso pubblico, sebbene, alla detta data, la medesima Associazione versasse in una situazione di grave morosità nei confronti del Comune di Bologna per tributi comunali insoluti (TARI) pari a € 17.446,64 oggetto di ingiunzioni di pagamento e di avvisi di accertamento.

Conclusasi l'istruttoria tecnica relativa alla valutazione dei progetti da parte del Dipartimento Cultura e Promozione, diretto dalla BOLDRINI, in esito alla quale si dava atto del possesso da parte di tutti i proponenti dei requisiti di partecipazione previsti dall'avviso pubblico, con determina dirigenziale prot. gen. n. 262761/2020 del 3.7.2020, a firma del PANARO, veniva approvata la graduatoria finale e disposta una prima assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione delle iniziative relative ai progetti di *Bologna Estate 2020*.

Con successiva determinazione dirigenziale prot. gen. n. 316687/2020 del 10.8.2020, a firma sempre del Responsabile del Settore Cultura e Creatività, PANARO, veniva disposta una seconda assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione delle iniziative relative a *Bologna Estate 2020*, in esito alla quale veniva assegnato a LINK 2.0 un contributo di € 5.000.

A seguito di ciò, la BOLDRINI Giorgia, subentrata dall'1.1.2021 al PANARO nella carica di Direttore del Settore Cultura e Creatività e di responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990, con determinazione dirigenziale a sua firma, prot. gen. n. 29532/2021 del 21.01.2021, liquidava a favore di LINK 2.0 il contributo nella misura

SENT. NR. 109/2025/R

prevista di € 5.000 erogato a seguito di mandato di pagamento n. 01297

disposto dalla stessa BOLDRINI in pari data.

- Contributo Nuove Produzioni Musicali

Con determinazione dirigenziale prot. gen. n. 432703 del 26.10.2020, sempre a firma del PANARO, Direttore del Settore Cultura e Creatività, in tale atto indicato anche quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, veniva approvato un nuovo avviso pubblico volto a sostenere il progetto denominato *Nuove Produzioni Musicali*.

Come il precedente, anche tale avviso prevedeva che non sarebbero stati ammessi a parteciparvi gli interessati che si fossero trovati in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione dei contratti pubblici o che avessero presentato una situazione di morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Ciò nonostante, in data 14.11.2020 l'Associazione LINK 2.0, per il tramite del signor COLLINA Federico, presentava la domanda di partecipazione all'avviso pubblico dichiarando, tra l'altro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel medesimo avviso e di non presentare una situazione di morosità nei confronti della pubblica amministrazione.

Sta di fatto che alla detta data la medesima Associazione versasse, in realtà, nella medesima situazione di morosità nei confronti del Comune di Bologna per tributi comunali insoluti (TARI) pari a oltre € 17.000.

Conclusasi l'istruttoria tecnica relativa alla valutazione dei progetti artistici da parte del Dipartimento Cultura e Promozione, diretto dalla BOLDRINI, con l'acquisizione di tutti i progetti e la verifica di

SENT. NR. 109/2025/R

insussistenza di ragioni per richiedere integrazioni documentali e di cause di esclusione o di incompatibilità in capo ai partecipanti, con determinazione dirigenziale prot. gen. n.537539/2020, in data 21.12.2020, il PANARO, quale Direttore del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, approvava la graduatoria finale dei progetti presentati e impegnava la somma complessiva di € 202.000 per l'erogazione dei contributi pubblici ad alcuni beneficiari, tra cui l'Associazione LINK 2.0 alla quale veniva riconosciuto un contributo di € 4.000 rendicontato al Dipartimento Cultura e Promozione della Città del Comune di Bologna.

Con determinazione dirigenziale prot. gen. n. 221210/2022 in data 10.5.2022, a firma della Giorgia BOLDRINI, subentrata a far tempo dall'1.1.2021 al PANARO nella carica di Direttore del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, oltre che nelle funzioni di responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990, liquidava a favore di LINK 2.0 il contributo previsto nella misura di € 4.000 che, tuttavia, non veniva pagato all'Associazione bensì portato in compensazione con il debito tributario pregresso della stessa associazione nei confronti dell'amministrazione comunale, nei termini di cui al punto seguente: ciò anche in considerazione del fatto che, *medio tempore*, precisamente in data 14.4.2022, l'Area Risorse Finanziarie del Comune di Bologna aveva accordato a LINK 2.0 una rateizzazione in relazione alle sue pendenze tributarie pregresse.

Con detta determinazione, firmata anche dalla Ammirati, per l'Unità Intermedia Entrate del Comune di Bologna, si disponeva, in particolare

SENT. NR. 109/2025/R

I) di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 4.000,00 al Link 2.0 Aps a titolo di contributo per la realizzazione del progetto "Be like Antonio-Omaggio elettronico alle Quattro Stagioni di Vivaldi" nell'ambito dell'avviso pubblico per il sostegno a nuove produzioni musicali per l'anno 2020; II) di provvedere a trattenere in compensazione, dalla somma in liquidazione al punto 1), la somma complessiva di euro 4.000,00 dovuta dal Link 2.0 Aps all'Amministrazione per il debito consolidato e definitivo risultante dagli atti definitivi e consolidati dell'Area Risorse Finanziarie - Unità intermedia Entrate.

- Contributo Bologna Estate 2021

Con determinazione dirigenziale prot. gen. n. 72935 del 16.2.2021 a firma del Direttore del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, BOLDRINI Giorgia, indicata in tale atto anche responsabile del procedimento per la legge n. 241/1990, veniva approvato un nuovo avviso pubblico per la definizione di proposte progettuali da inserire nel cartellone *Bologna Estate 2021* relativo alle iniziative estive promosse e coordinate dal Comune di Bologna; l'avviso prevedeva due *tranche* di valutazione: uno per i progetti con inizio tra il 15 aprile e il 30 giugno (prima *tranche*); uno per i progetti con inizio tra il 1 luglio e il 15 ottobre (seconda *tranche*).

Nonostante il medesimo avviso prevedesse che non sarebbero stati ammessi a parteciparvi gli interessati che si fossero trovati in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione dei contratti pubblici o che avessero presentato una situazione di morosità nei confronti della pubblica amministrazione, in data

SENT. NR. 109/2025/R

15.3.2021 LINK 2.0, in persona del COLLINA presentava in via telematica il modulo di partecipazione all'avviso pubblico, nonostante alla detta data l'Associazione versasse ancora in conclamata situazione di morosità nei confronti del Comune di Bologna per tributi comunali insoluti (TARI) oggetto di ingiunzioni di pagamento, solleciti e avvisi di accertamento.

In data 6.5.2021 il Settore Cultura e Creatività nell'ambito dell'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti artistici pervenuti, constatava nella relazione conclusiva che tutti i proponenti erano in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'avviso e che non si trovavano in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni.

A seguito di ciò, la BOLDRINI Giorgia, con determinazione dirigenziale prot. gen. n. 209297 del 7.5.2021, approvava la prima parte della graduatoria dei progetti presentati nell'ambito del predetto avviso pubblico, all'interno della quale era collocata LINK 2.0; con successiva determinazione dirigenziale prot. gen. n. 258709 del 7.6.2021 impegnava la spesa complessiva di € 497.800 e riconosceva i contributi pubblici ai singoli beneficiari, tra cui LINK 2.0, alla quale veniva assegnato un contributo di € 7.000 relativo al progetto presentato che non veniva comunque erogato né liquidato a causa della mancata realizzazione del progetto da parte di LINK 2.0.

- Contributo Bologna Estate 2022

Con determinazione prot. gen. n. 101052 dell'1.3.2022, a firma del

SENT. NR. 109/2025/R

Direttore del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna,

BOLDRINI Giorgia, responsabile del procedimento ex legge n.

241/1990, veniva approvato un nuovo avviso pubblico per la

definizione delle proposte progettuali da inserire nel cartellone *Bologna*

Estate 2022 relativo alle iniziative estive promosse e coordinate dal

Comune di Bologna; come i precedenti, anche tale avviso prevedeva,

tra l'altro, che non sarebbero stati ammessi a parteciparvi gli interessati

che avessero commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e

che non fossero in regola con il pagamento di canoni, tributi e imposte

locali nei confronti del Comune di Bologna.

In data 30.3.2022 LINK 2.0, per il tramite del legale rappresentante

GARGIULO Andrea, presentava in via telematica il modulo di

partecipazione all'avviso pubblico, dichiarando, tra l'altro, ai sensi

degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che il soggetto rappresentato

non si trovava in alcuna delle cause di esclusione previste dalla

normativa vigente per la stipulazione di contratti con pubbliche

amministrazioni e/o in situazioni di morosità nei confronti

dell'Amministrazione comunale: in realtà, contrariamente a quanto

dichiarato, alla data della domanda di partecipazione la predetta

Associazione versava ancora in situazione di morosità nei confronti del

Comune di Bologna per tributi comunali insoluti (TARI, TARSU,

TARES).

Al termine dell'istruttoria tecnica relativa alla valutazione dei progetti

pervenuti presso il Settore Cultura e Creatività, in esito alla quale nulla

SENT. NR. 109/2025/R

di irregolare veniva rilevato, la BOLDRINI Giorgia, quale Direttore del Settore Cultura e Creatività, con determinazione dirigenziale a sua firma prot. gen. n. 325449/2022 del 19.5.2022 approvava le graduatorie dei progetti presentati nell'ambito del predetto avviso pubblico e, con determinazione dirigenziale prot. gen. n. 416016/2022 del 5.7.2022, impegnava la spesa complessiva di € 899.400 assegnando a LINK 2.0 un contributo di € 4.000.

Anche con riferimento al bando relativo a *Bologna Estate 2022*, la situazione di morosità di LINK 2.0 risultava nota agli uffici comunali interessati, al Settore Cultura e Creatività e alla BOLDRINI, attesa non solo la compensazione volontaria perfezionata in data 10.5.2022, ma anche i contatti intercorsi tra la stessa BOLDRINI e i rappresentanti di LINK 2.0 relativi alla possibilità di addivenire ad un piano di rientro rateizzato del debito pregresso residuo che, effettivamente, veniva perfezionato con l'Unità Intermedia Entrate, prevedendo il pagamento in 36 rate a far tempo dal 31.5.2022.

L'Associazione LINK 2.0 rendicontava in data 24.1.2023 al Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna l'attività svolta richiedendo l'erogazione del contributo di € 4.000. A seguito di tale richiesta, la BOLDRINI, con determinazione dirigenziale a sua firma, prot. gen. n. 203293 del 28.3.2023, liquidava l'importo complessivo di € 4.000 a favore di LINK 2.0 che veniva pagato a seguito dell'emissione del mandato di pagamento di pari importo n. 06654 del 28.3.2023 a firma della medesima BOLDRINI.

Ravvisando nelle vicende descritte condotte un danno erariale a carico

SENT. NR. 109/2025/R

dell'Associazione LINK 2.0 e dei suoi rappresentanti, COLLINA Federico e GARGIULO Andrea, nonché a carico del PANARO Osvaldo e della BOLDRINI Giorgia, in relazione all'indebito conseguimento da parte della medesima Associazione di contributi pubblici ai quali la stessa non avrebbe avuto titolo, la Procura notificava loro l'informativa prevista dall'art. 67 del codice di giustizia contabile contestando a LINK 2.0, a COLLINA Federico e GARGIULO Andrea, a titolo di responsabilità principale dolosa un danno di € 13.000, e ai i PANARO Osvaldo e BOLDRINI Giorgia, a titolo di responsabilità sussidiaria gravemente colposa, un danno pari, rispettivamente, a un terzo e a due terzi di quello contestato a titolo di responsabilità principale, invitandoli a presentare deduzioni scritte e documentazione a discolpa, entro il termine di giorni 45 dalla notifica, e avvertendoli della facoltà di chiedere, nello stesso termine, l'audizione difensiva.

I signori GARGIULO Andrea e COLLINA Federico, assistiti dai difensori Avv. Fragomeni e Avv. Bellasalma, hanno depositato deduzioni scritte e avanzato richiesta di audizione difensiva, svoltasi da remoto in data 15.1.2025; la BOLDRINI ha prodotto, assistita dall'Avv. Ferlini, ampie deduzioni scritte e documentazione a discolpa, mentre il PANARO non ha depositato deduzioni scritte, né avanzato richiesta di audizione difensiva.

Non ritenute sufficienti le deduzioni, il Procuratore regionale depositava citazione in giudizio.

COLLINA Federico e GARGIULO Andrea si costituivano in giudizio osservando quanto segue.

SENT. NR. 109/2025/R

La amministrazione aveva valutato positivamente le loro domande, non contestate da altri concorrenti. Pertanto, la ammissione da parte della PA escluderebbe il nesso causale. In particolare, la amministrazione aveva verificato (doc. 3 della loro produzione) che tutte le associazioni che avevano effettuato domanda di contributo per Bologna estate 2020 avevano i requisiti di partecipazione.

Anche per Nuove produzioni musicali e Bologna estate 2022 vi era stato l'accertamento da parte del comune.

Asserivano la effettuazione della attività finanziata, e quindi l'utilità per l'ente.

L'insussistenza del dolo poiché, di fatto, gli agenti non hanno agito per conseguire un vantaggio illecito, ma hanno agito per realizzare progetti in favore della comunità, percependo contributi per sostenerne i costi.

Si costituiva PANARO Osvaldo il quale asseriva di essere al massimo in colpa lieve.

Invero la sua attività si sarebbe sostanziata nell'assegnazione dell'incarico al Dipartimento competente e, per esso, al suo direttore.

Egli non aveva alcun obbligo di controllo circa la correttezza dell'operato della Boldrini che, peraltro, poco tempo dopo è subentrata nell'incarico di Dirigente comunale proprio in sostituzione dello stesso dott. Panaro, evidentemente per le capacità e le competenze che le venivano riconosciute dall'amministrazione comunale di Bologna.

Al convenuto non sarebbe ascrivibile una condotta di carattere "omissivo" consistente, come prospettato dalla Procura, nella mancata verifica e accertamento della situazione di morosità nel pagamento dei

SENT. NR. 109/2025/R

tributi comunali in cui si trovava LINK 2.0, preclusiva *ab origine* della partecipazione della stessa alle procedure amministrative di cui agli avvisi pubblici prott. gen. nn. 37366 del 26.1.2020 (Bologna Estate 2020) e 432703 del 26.10.2020 (Nuove Produzioni Musicali). Poiché detti compiti, come ammesso dalla Procura competevano al Dipartimento e, per esso, al suo direttore.

Infine, eccettava la *compensatio lucri cum damno* e la indeterminatezza dello stesso.

La stessa BOLDRINI a sua volta evidenziava:

la falsità delle dichiarazioni della associazione link 2.0

Per entrambi i progetti, BO ESTATE 2020 e NUOVE PRODUZIONI MUSICALI la gestione procedimentale e provvedimentale era totalmente ascrivibile a compiti, funzioni e provvedimenti del Responsabile del procedimento/Direttore dott. Osvaldo Panaro.

Infatti, dal doc. 17 (estate Bologna 2020) nel bando si dava atto che responsabile del procedimento era PANARO. Lo stesso per nuove proposte musicali (doc. 18).

Per la manifestazione <Bologna estate 2022> la falsa dichiarazione presentata da Gargiulo/LINK 2.0 il 30.03.2022 sul possesso dei requisiti è superata - ai fini della valutazione della condotta della convenuta - dall'accordo di rateizzazione con il Comune di Bologna del mese successivo (14.04.2022) e, pertanto, in sede di istruttoria - che si conclude il 19.05.2022 - obiettivamente non si poteva escludere il LINK 2.0 dall'ammissione al bando tenendo conto che la situazione di morosità era stata oggetto di sanatoria con il citato accordo di

SENT. NR. 109/2025/R

rateizzazione sul debito pregresso.

Alla udienza del 24.9.2025, assistiti dal dott. Salvatore Castelli, dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona del dott. Claudio Chiarenza, gli avvocati: Ferlini Maurizio per Boldrini Giorgia, Bellasalma Giulio e Fragomeni Chiara per Collina Federico e Gargiulo Andrea, Foschini Paolo per Panaro Osvaldo, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Associazione Link, regolarmente citata in data 21.3.2025 come da relata di notifica effettuata a mani di incaricato addetto alla ricezione.

Sempre in via preliminare va affermata la giurisdizione nei confronti della ASSOCIAZIONE LINK e dei convenuti COLLINA e GARGIULO, fruitori di contributi pubblici e quindi sottoposti alla giurisdizione di questa Corte.

Nel merito la domanda non è fondata.

Non vi è dubbio che la procedura in questione si sia caratterizzata per una serie di criticità, consistite, da parte della ASSOCIAZIONE LINK 2.0, nel presentare una serie di domande di contributi pubblici ex art. 12 legge nr. 241 del 1990 senza averne i requisiti.

I bandi in questione sono chiari.

L'art. 2. (REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE), con modalità pressoché analoghe per tutte le procedure prevedeva che

Sono ammessi a partecipare al presente avviso associazioni, istituzioni sociali e altri soggetti del terzo settore, anche in partnership con altri soggetti:

SENT. NR. 109/2025/R

- che non perseguano fini di lucro;

- che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa

vigente per la stipulazione di contratti con pubbliche amministrazioni;

- che non si trovino in situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Se si presentano soggetti in rete questi devono conferire mandato di rappresentanza ad uno solo che sarà individuato quale capofila e con cui il Quartiere avrà tutti i rapporti gestionali e amministrativi.

È altrettanto chiaro che la ASSOCIAZIONE non poteva non sapere di essere debitore del comune, anche per una notevole somma di denaro, il cui debito è stato rateizzato.

Va però osservato che non vi è stata una contestazione circa la mancata effettuazione delle attività per le quali era stato concesso il finanziamento o una appropriazione indebita di denaro.

La Procura ha contestato un danno di € 13.000,00 consistito nella emissione di mandati di pagamento, alcuni dei quali non seguiti dalla concreta liquidazione, stante la compensazione; ma anche in questo caso, secondo la tesi accusatoria, il solo mandato costituirebbe danno, atteso che esso è servito per estinguere un debito che la LINK 2.0 vantava con il comune.

S'è dunque in ogni caso realizzata senza dubbio quella *compensatio lucri cum damno*, che (in illuminata evoluzione dei principi di cui all'art. 1227 c.c.), il Legislatore ha fissato nell'art. 1, co. 1 bis, L. n. 20/94, giusta il quale, nella valutazione del danno si deve tener presente l'arricchimento dell'amministrazione danneggiata, di altra

SENT. NR. 109/2025/R

amministrazione e della collettività amministrata.

Tale *compensatio* (allargata o obliqua) si è sicuramente verificata nel caso di specie, atteso che, come già affermato, non è stata fornita la prova della distrazione delle somme per le quali sono stati emessi i mandati di pagamento.

Si premette che, affinché operi la compensazione, occorre che danno e arricchimento derivino dallo stesso fatto.

Cass Sez. 1 - Ordinanza n. 16088 del 18/06/2018

La corretta applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva correttamente quantificato il danno, conseguente all'acquisto di obbligazioni argentine, in misura pari al capitale investito, sottraendo da tale importo il valore delle cedole riscosse ed il controvalore dei titoli concambiati, considerati un arricchimento derivante dal medesimo fatto illecito).

Sotto il profilo contabile del resto, non si può non cogliere come, nella misura in cui, nell'ambito della predetta compensazione, sono stati impiegati, ad estinzione di tributi comunali pregressi, effettivamente dovuti dall'Associazione, crediti di quest'ultima artificiosamente ed illecitamente conseguiti in danno della medesima amministrazione creditrice, gli effetti negativi sul bilancio comunale risultano del tutto coincidenti con quelli che si

SENT. NR. 109/2025/R

sarebbero prodotti ove i contributi indebitamente conseguiti fossero stati comunque (non solo liquidati, ma anche) erogati all'Associazione e questa li avesse successivamente impiegati per pagare i tributi pregressi.

Orbene, la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è perfettamente sovrapponibile a quella per cui è causa, l'unica differenza consistente nel vantaggio di un terzo.

Vi è stata una domanda di contributo che non doveva essere presentata; e le somme ottenute dal comune sono state usate per le finalità indicate nella domanda, ovvero a favore della collettività amministrata.

Tanto basta, ad opinione della Corte, ad escludere il danno seppur sullo sfondo vi sia stato un comportamento antigiuridico dei richiedenti e una superficialità nei controlli.

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c. (per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile), trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di

SENT. NR. 109/2025/R

procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;

Tutto ciò premesso, nei confronti della Associazione Link 2.0 e dei convenuti COLLINA e GARGIULO le spese di giudizio, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della falsità delle dichiarazioni, possono essere interamente compensate.

Analogamente nei confronti dei convenuti BOLDRINI e PANARO, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ovvero l'omissione di controllo, per la compensazione.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale Emilia - Romagna nei confronti di:

Associazione LINK 2.0, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore;

COLLINA Federico;

GARGIULO Andrea;

PANARO Osvaldo;

BOLDRINI Giorgia.

SENT. NR. 109/2025/R

così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) compensa per intero le spese di giudizio.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 24 settembre 2025

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
(Marco Catalano)	(Vittorio Raeli)

f.to digitalmente	f.to digitalmente
-------------------	-------------------

Depositata in Segreteria il giorno 16 ottobre 2025

Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)